

www.uslsudest.toscana.it  
#salutetoscanasudest



# Biosicurezza negli allevamenti avicoli: principali non conformità riscontrate e disposizioni previste per le violazioni in materia di biosicurezza - D.lgs 136/2022

**Luigi Liberti**

AREZZO  
Via Curtatone 54, 52100  
Centralino 0575 2551  
P.I e C.F 02236310518  
SIENA  
Piazza Rosselli 26, 53100  
Centralino 0577535111  
GROSSETO  
Via Cimabue 109, 50100  
Centralino 0564485111

Biosicurezza degli Allevamenti: attuazione delle disposizioni normative, criticità applicative e modalità di controllo

Cortona (AR) 10 Maggio 2024  
Centro Convegni Sant'Agostino



# Reg.429/2016

## art. 4

Definizioni di biosicurezza

## art 10

Responsabilità per la sanità animale e le misure di biosicurezza



# DECRETO 30 maggio 2023

Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

GU Serie Generale n.151 del 30-06-2023



Riporta le modalità operative specifiche per:

- gli stabilimenti in cui sono detenuti il pollame;
- per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova;
- per i centri di imballaggio;
- per i centri di lavorazione uova e per i depositi uova,
- misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli;
- Ecc.



Con il Decreto 30 maggio 2023 le modalità operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli sono in vigore dal 01 luglio 2023



E' abrogato il decreto del  
Ministro della salute del 25  
giugno 2010 recante le  
misure di prevenzione,  
controllo e sorveglianza del  
settore avicolo rurale.



L'efficacia dell'ordinanza del Ministro  
della salute 26 agosto 2005, e  
successive modificazioni, concernente  
«Misure di polizia veterinaria in materia  
di malattie infettive e diffuse dei  
volatili da cortile». , e' stata prorogata  
fino al 30 aprile 2023 dall'Ordinanza 8  
aprile 2022



# Note Ministeriali di Chiarimento

## **Nota Ministeriale 0012228-05/04/2024-DGSAF-MDS-P**

Oggetto: richiesta di interpretazione modalità applicative prescrizioni previste all'allegato A Punto 4 paragrafo IV DM 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti Avicoli"

1) spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni, in particolare per quanto afferisce agli allevamenti biologici.....

## **Nota Ministeriale 0010458-19/03/2024-DGSAF-MDS-P**

Oggetto: problematiche inerenti il settore avicolo e l'applicazione del DM 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli."

1) gestione delle pulcinaie, negli allevamenti di tacchini;  
2) gestione del carico degli avicoli al macello.

## **Nota Ministeriale 0029768-23/11/2023-DGSAF-MDS-P**

Oggetto: richiesta di chiarimento in merito all'applicazione del DM 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli."



## Disposizioni transitorie

Gli operatori responsabili di stabilimenti già registrati nella BDN devono garantire il rispetto di quanto previsto all'allegato A, adeguando i propri stabilimenti entro dodici mesi dalla data del 1 luglio 2023, data di entrata in vigore del decreto.

A decorrere dal 1 luglio 2023, gli operatori che registrano i propri stabilimenti nella BDN devono garantire il rispetto delle modalità operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dallo stesso.

Quanto previsto all'allegato A, paragrafo 5 «Distanze minime per l'apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti», non si applica agli allevamenti avicoli non ancora registrati nella BDN per i quali, alla data del 1 luglio, siano stati comunque rilasciati tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'impianto.



**Fa salvo il rispetto delle disposizioni previgenti in materia di biosicurezza, pertanto riguardo i requisiti già previsti da altre norme il periodo di adeguamento di 12 mesi non è previsto**



## ***Frequenza dei controlli***

Le regioni predispongono annualmente un programma di verifica dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti.

Per il primo anno il programma deve comprendere almeno il **10% del totale degli stabilimenti**, suddivisi per le principali specie avicole (tacchino, pollo, ovaioia e pollastra);

mentre per gli anni successivi il **numero minimo dei controlli** sarà concordato con il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria - CRNIA e le regioni sulla base di:

- situazione epidemiologica;
- della categoria di rischio degli stabilimenti;
- dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza.

Negli **svezzatori** i controlli sono effettuati almeno una volta all'anno, mentre in quelli che effettuano commercio extra regionale ed in quelli che partecipano a fiere, mostre e mercati la frequenza deve essere almeno semestrale.



## Per l'individuazione del campione vengono presi in considerazione i seguenti criteri rischio:

- **specie allevata** e durata del **ciclo produttivo**;
- allevamenti ordinari con modalità di allevamento all'**aperto**, allevamenti con modalità svezamento e tipologie di allevamento con **presenza contemporanea di diverse specie avicole**;
- **capacità e consistenza dello stabilimento**;
- **densità** di volatili domestici allevati e presenza nelle vicinanze di **aree umide**, bacini o corsi d'acqua dove possono radunarsi o sostare specie selvatiche a rischio HPAI, in particolare degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes*;
- tipologia e numero di movimentazioni annue (in particolare se verso altri allevamenti commerciali non inseriti in filiera);




## Per l'individuazione del campione di allevamenti di cui al comma 2 vengono presi in considerazione i seguenti criteri:

- **precedenti non conformità** registrate rispetto ai criteri di biosicurezza di cui agli allegati A e B al presente decreto;
- **livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo**, nel sistema ClassyFarm.it, dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema;
- **percentuale di mortalità** media nello stabilimento;
- precedenti positività per agenti eziologici di **malattie** elencate dei volatili ai sensi della normativa comunitaria o nazionale;
- livello di **consumo dei farmaci** veterinari nello stabilimento rispetto alla mediana regionale;
- eventuali altri criteri di rischio individuati dalla ASL competente per territorio.



## Classyfarm

Nell'ambito dell'attività di verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti la ASL utilizza le check-list e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm.it.



## **ALLEGATO A**

### **MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA**

- 1) ALLEVAMENTI FAMILIARI
- 2) ALLEVAMENTI ORDINARI CON CAPACITÀ FINO A 250 CAPI (*adeguamento* entro 12 mesi per stabilimenti già esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 1) - misure strutturali e misure gestionali;
- 3) ALLEVAMENTI ORDINARI DI CAPACITÀ SUPERIORE A 250 CAPI - misure strutturali e misure gestionali;
- 4) MOVIMENTAZIONI DEGLI ALLEVAMENTI ORDINARI DI POLLAME;
- 5) DISTANZE MINIME PER L'APERTURA DI NUOVI ALLEVAMENTI ORDINARI CONCAPACITÀ SUPERIORE A 250 CAPI E PER LA RICONVERSIONE DI ALLEVAMENTI GIÀ ESISTENTI – in zona A e B – nelle restanti zone del territorio nazionale;
- 6) PULIZIA E DISINFEZIONE;
- 7) VUOTO BIOLOGICO E VUOTO SANITARIO;
- 8) GESTIONE DEGLI ANIMALI MORTI;
- 9) GESTIONE DELLA LETTIERA E DELLA POLLINA;
- 10) MISURE SPECIFICHE PER GLI ALLEVAMENTI CON MODALITÀ «SVEZZAMENTO» (fatto salvo il rispetto delle misure previste per gli allevamenti ordinari);
- 11) MISURE IGIENICO SANITARIE SPECIFICHE PER FIERE E MERCATI AVICOLI;
- 12) MISURE SPECIFICHE PER I CENTRI DI IMBALLAGGIO, CENTRI DI LAVORAZIONE UOVA E DEPOSITI UOVA
- 13) MISURE SPECIFICHE PER GLI INCUBATOI (*esclusi incubatoi per volatili in cattività*)




## ALLEGATO B

- 1) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE AD ALTO RISCHIO DI INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DEI VIRUS DELL'HPAI;
- 2) SULLA BASE DEI CRITERI ELENCATI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1 SONO INDIVIDUATE ZONE AD ALTO RISCHIO DISTINTE IN :
  - a) zone ad alto rischio di introduzione e diffusione, denominate Zone A;
  - b) zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione, denominate Zone B.
- 3) MISURE DA APPLICARE NELLE ZONE A
- 4) MISURE DA APPLICARE NELLE ZONE B

### Allegato II

#### ZONE AD ALTO RISCHIO INTRODUZIONE E DIFFUSIONE VIRUS HP AI



# DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022 , n. 136 . **SANZIONATORIO**

## **Art. 10**

*Obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali*

*...applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'art.10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del Regolamento.*

## **Art. 23.**

*Sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie*

*3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.*



DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022 , n. **136** .

Art. 31.

*Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni*

5. Ove applicabile è fatta salva la disposizione concernente

**l'istituto della diffida** di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.



***PERTANTO, all'atto pratico,***  
in sede di controllo ufficiale, nel momento in cui l'AC accerti una NON conformità per la quale è prevista una sanzione , innanzitutto: valuta la fattispecie della NON CONFORMITA' rilevata e qualora rientri

- violazioni in materia agroalimentare e sicurezza alimentare;
- violazione accertata per la prima volta;
- violazione sanabile;
- è prevista una sanzione amministrativa.

applica l'istituto della DIFFIDA



## Allegato A Decreto 30 maggio 2023



ALLEVAMENTI FAMILIARI  
a) Gli allevamenti devono essere dotati di strutture che consentano, in caso di aumentato rischio di introduzione e diffusione di malattia a carattere epidemico:

i. che il pollame venga alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia al fine di impedire in modo efficace il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame;

ii. che i mangimi e le lettiere per il pollame siano stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.





## ALLEVAMENTI ORDINARI DI CAPACITÀ SUPERIORE A 250 CAPI

### a) Misure strutturali:

**barriere:** strutture, quali cancelli, sbarre mobili, recinzioni, muri di cinta o barriere naturali, che devono delimitare almeno l'area di allevamento, al fine di non consentire l'accesso incontrollato delle persone e degli automezzi.





All'ingresso dello stabilimento devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati.








L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la

- **zona filtro (personale)**
- **punto di disinfezione (mezzi).**






## Nella zona filtro:

- organizzata funzionalmente in zona sporca e zona pulita;
- deve essere presente almeno un punto di disinfezione (lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani)
- devono inoltre essere sempre disponibili materiali monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, cuffie ecc.);
- contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati;



## Nella zona filtro

registrazione preferibilmente di tipo informatizzato di tutti i movimenti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento del personale autorizzato (indicandone le mansioni anche del personale esterno), delle attrezzature e degli automezzi





parcheggio: lo stabilimento deve essere dotato di un'area chiaramente identificata, fuori dalla zona pulita, in prossimità dell'ingresso  
nello stabilimento, per la sosta dei veicoli del personale dello stabilimento e/o dei visitatori



## punto di disinfezione (automezzi).



piazzola per la disinfezione degli automezzi: presenza di un'area antistante l'area di allevamento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali (zona pulita), dove sia possibile poter disinfettare i mezzi che entrano nello stabilimento. A tal fine deve essere presente una strumentazione fissa e preferibilmente automatizzata. In assenza di automazione, comunque obbligatoria per i nuovi allevamenti e per quelli oggetto di ristrutturazione, deve essere formalizzata una procedura di lavaggio e disinfezione dei mezzi in entrata che ne garantisca l'efficacia.

Il requisito dell'automazione è obbligatorio anche per gli allevamenti preesistenti siti nelle zone ad alto rischio A e B, con adeguamento entro 12 mesi



## «dogana danese»



Ciascun capannone deve essere dotato della cosiddetta «dogana danese», fatta salva la presenza di strutture che consentono il passaggio da un capannone all'altro senza contatto con l'area esterna ai capannoni;



Fig. 4 - Ingresso danese a tre zone





I punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos, devono essere adeguatamente protetti e delimitati per non consentirne il contatto con animali, in particolare l'avifauna selvatica.





## Reti antipassero

Devono essere posizionate reti antipassero su tutte le aperture fatta eccezione per i capannoni dotati di parchetti esterni degli allevamenti siti in zone non a rischio: questi devono in ogni caso garantire la separazione tra uccelli selvatici ed il pollame, così come l'efficace copertura di mangiatoie e punti di abbeverata.





mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e ordinate con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali;

deve essere attuato e documentato un piano aziendale di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi





uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti;  
non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale ad una distanza inferiore ai 2 metri dai capannoni



Verificare se all'interno dell'azienda sono presenti automezzi abitualmente impiegati per attività non inerenti l'allevamento di animali (es. trattori, vecchie macchine, tubi da irrigazione, attrezzi agricoli ecc.).

impedire che vi si annidino animali infestanti.



## carichi multipli



negli allevamenti di tipo ordinario sono vietati i carichi multipli;

una deroga può essere concessa dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente se i carichi multipli non avvengono in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato ai fini di svuotare l'azienda;





## Misure aggiuntive specifiche per allevamenti ordinari all'aperto:

negli allevamenti avicoli all'aperto, con l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica:

- il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione;
- le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere protette da un'idonea copertura;
- l'acqua di abbeverata non deve provenire da serbatoi di superficie;
- non devono essere presenti, per quanto possibile, corsi e/o ristagni stabili d'acqua;

***qualora richiesto dall'autorità competente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche, i volatili non devono essere tenuti all'aperto***



## accasamento



## svuotamento

Negli allevamenti di polli da carne, di pollastre di ovaiole da consumo, di pollastre da riproduzione e di tacchini da carne, è consentito esclusivamente l'accasamento di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

L'invio dei tacchini al macello deve essere effettuato garantendo lo svuotamento dell'allevamento nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni e di ciascun capannone nell'arco di un tempo massimo di 36 ore.

Non sono consentiti carichi di animali provenienti dallo svuotamento parziale di più capannoni.



DISTANZE MINIME PER L'APERTURA DI NUOVI ALLEVAMENTI ORDINARI CONCAPACITÀ SUPERIORE A 250 CAPI E PER LA RICONVERSIONE DI ALLEVAMENTI GIÀ ESISTENTI – in zona A e B – nelle restanti zone del territorio nazionale;

a) In zona A e B:

i. distanza minima di 1500 metri da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi e 500 metri da allevamenti suinicoli già esistenti

b) Nelle restanti zone del territorio nazionale: distanza minima di 1000 metri da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi gli svezzatori), e 500 metri da allevamenti suinicoli già esistenti.






Chiunque pratici attività venatoria non può venire in contatto con il pollame detenuto in allevamento per 48 ore successive a tale attività



# MISURE SPECIFICHE PER GLI ALLEVAMENTI CON MODALITÀ «SVEZZAMENTO » (fatto salvo il rispetto delle misure previste per gli allevamenti ordinari)

## a) Misure strutturali:

- i. in caso di presenza di anatidi, i locali per la loro detenzione devono essere tra loro completamente **separati, delimitati da pareti lavabili e disinfettabili** e dotati di **proprio accesso indipendente**, anche nel caso siano confinanti tra loro;
- ii. se del caso presenza di locale dedicato per la quarantena.



# MISURE SPECIFICHE PER GLI ALLEVAMENTI CON MODALITÀ «SVEZZAMENTO » (fatto salvo il rispetto delle misure previste per gli allevamenti ordinari)

## b) Misure gestionali:

- i. l'allevamento con orientamento produttivo «svezzamento» è l'unica attività dello stabilimento, cui non possono essere associate altre attività;
- ii. possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da allevamenti ordinari o incubatoi;
- iii. divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati; in deroga è possibile la loro introduzione subordinata all'adozione della quarantena in locali dedicati e alla notifica immediata di sospetto di malattia alla ASL competente ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.136/2022;
- iv. il vuoto biologico e sanitario deve essere effettuato almeno una volta l'anno



# MISURE SPECIFICHE PER GLI ALLEVAMENTI CON MODALITÀ «SVEZZAMENTO » (fatto salvo il rispetto delle misure previste per gli allevamenti ordinari)

## Lo spostamento di pollame

da allevamenti con modalità svezzamento è consentito solo verso altri allevamenti di svezzamento, commercianti o allevamenti familiari. Su richiesta dell'operatore, il servizio veterinario competente sullo stabilimento può autorizzare la movimentazione verso il macello.



# MISURE IGIENICO SANITARIE SPECIFICHE PER FIERE E MERCATI AVICOLI

a) Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 e dal manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R, devono essere rispettate le seguenti misure:

i. sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e correttamente smaltito in contenitori idonei presenti nell'area della fiera/mercato;

ii. le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;



# MISURE IGIENICO SANITARIE SPECIFICHE PER FIERE E MERCATI AVICOLI

- iii. l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo;
- iv. la partecipazione a fiere e mercati è consentita solo a volatili provenienti da allevamenti ordinari i cui controlli effettuati dalla ASL competente, relativi all'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al presente decreto, hanno avuto esito favorevole;
- v. nelle esposizioni di pollame è vietata la commercializzazione e lo scambio di volatili.



# In Conclusione le Biosicurezze:

- ***NON DEVONO ESSERE APPROCCIATE COME UN MERO OBBLIGO DI LEGGE e PERCEPITE COME UN VINCOLO BUROCRATICO E INUTILE***
- ***RAPPRESENTANO UN PRE-REQUISITO PER L'ALLEVAMENTO MODERNO***
- ***COSTITUISCONO UNA NUOVA FORMA MENTALE DI APPROCCIO ALLA SANITA' ANIMALE***
- ***DELINEANO UNO DEI FONDAMENTI DELLA POLITICA COMUNITARIA IN MATERIA DI SANITA' ANIMALE***



Grazie per la vostra  
attenzione



Ringrazio i colleghi dell'IZS delle Venezie e i redattori delle linee guida sulla biosicurezza degli allevamenti avicoli dell'IZS per la concessione del materiale fotografico

